



LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
PRIMA SEZIONE CIVILE

Composta da:

Alberto Giusti	Presidente
Antonio Costanzo	Consigliere
Rosario Caiazza	Consigliere
Alessandra Dal Moro	Consigliere
Maura Caprioli	Consigliere Rel.

Oggetto:

SEPARAZIONE
DIVORZIO

Ud.06/05/2026 CC

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 19722/2025 R.G. proposto da:

_____ rappresentata e difesa dall'avvocato _____
-ricorrente-

contro

_____ rappresentato e difeso dall'avvocato _____
_____ unitamente all'avvocato _____
-controricorrente-

avverso la sentenza del Tribunale di Potenza n. 1136/2025 depositata il 10/06/2025.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 06/05/2026 dal Consigliere Maura Caprioli.



FATTI DI CAUSA

Ritenuto che:

██████████ proponeva appello avverso la sentenza del giudice di pace di Potenza n. 549/2020, con cui era stata respinta la domanda volta ad ottenere la condanna del coniuge, ██████████ al risarcimento dei danni legato all'asporto degli arredi e delle suppellettili assegnati al ██████████ in uno alla casa coniugale, con l'ordinanza presidenziale emessa nell'ambito procedimento di separazione personale.

Si costituiva ██████—█████—█████ resistendo al gravame e appello incidentale diretto a riformare la sentenza di primo grado riconoscendo il diritto dell'appellata ad ottenere il valore dei beni specificati nelle premesse ed acquistati con soldi propri dalla medesima per la somma complessiva di euro 5.000.

Con sentenza nr 7650/2025 depositata in data 10.06.2025 il Tribunale di Potenza accoglieva l'appello principale condannando l'appellata al risarcimento del danno nella misura di euro 5000 oltre rivalutazione monetaria secondo gli indici Istat dalla data del verbale di riconsegna (24.05.2018) fino alla data della sentenza.

Rilevava che il giudice di pace aveva respinto la domanda muovendo dal presupposto della mancata definitività del titolo azionato e dall'origine della controversia relativa alla materia di famiglia.

Il Tribunale osservava che il ragionamento che aveva condotto il primo giudice a ritenere infondata la domanda azionata contrastava con il disposto dell'art 189 disp att. c.p.c. precisando che l'ordinanza emessa ai sensi dell'art 708 c.p.c. costituiva titolo esecutivo così come il provvedimento di modifica emesso dal G.I. nel corso del giudizio.



Rilevava che in forza dell'ordinanza presidenziale con cui era stata assegnata la casa coniugale all'appellante e i relativi arredi era sorta in capo all'appellata l'obbligo restitutorio della casa, degli arredi e delle suppellettili e, pertanto, la stessa, ex art. 1218 c.c., era tenuta ad eseguire esattamente la prestazione posta a suo carico, nel mentre il [REDACTED] creditore della prestazione, era tenuto solo a dedurre l'efficacia della ordinanza del PI ed il suo inadempimento.

Riteneva che l'appellante avesse dimostrato l'asporto e l'inadempimento della [REDACTED] alla luce anche del verbale di rilascio prodotto (doc n. 7) dalla mancata consegna dei mobili che dal medesimo verbale risultano barrati con il "NO", e provato nel contempo i danni che ne erano derivati, anche per effetto dell'avvenuto loro riconoscimento ad opera della odierna appellata, che aveva espressamente indicato il valore di alcuni mobili dalla stessa asportati quantificandolo in €5.000.

Il Tribunale osservava che l'intervenuta pronuncia di separazione che aveva dichiarato *il non luogo a provvedere sull'assegnazione della casa coniugale*, non avrebbe comportato sino al suo passaggio in giudicato la caducazione di tale provvedimento.

Rilevava infatti che solo una volta divenuta irrevocabile detta sentenza avrebbe trovato applicazione la disciplina dello scioglimento della comunione tra i coniugi.

Riteneva pertanto in considerazione della tipologia del mobilio non rinvenuto in casa, come emergeva dal verbale di riconsegna del 24 Maggio 2018, correttamente quantificato dall'appellante il danno risarcibile entro il limite di euro 5000, oltre interessi e rivalutazione decorrenti dal 24.05.2018, data del verbale di riconsegna in cui l'appellante aveva avuto concretamente percezione del danno.



Il Tribunale accoglieva l'appello principale e rigettava in base al principio della ragione più liquida l'appello incidentale proposto per le medesime motivazioni concernenti la disciplina dello scioglimento della comunione tra i coniugi.

Avverso tale decisione [REDACTED] ha proposto ricorso per cassazione affidato a cinque motivi cui ha resistito con controricorso [REDACTED] eccependo l'inammissibilità del ricorso.

Entrambe le parti hanno depositato memorie in prossimità della camera di consiglio.

RAGIONI DELLA DECISIONE

Ritenuto che:

1. - Con il primo motivo si denuncia la violazione e/o falsa applicazione degli artt. 282 c.p.c, 708 c.p.c., 189 disp. att c.p.c., 324 c.p.c. e del principio del ne bis in idem in relazione all'art. 360, comma 1, n. 4 c.p.c. e degli artt. 2909 e 1218 cc. in relazione all'art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c. per avere il Tribunale posto a fondamento della propria decisione l'ordinanza presidenziale dell'1.03.2018, che aveva ormai perduto efficacia giuridica alla luce della sentenza di separazione divenuta irrevocabile in data il 31.12.2024 in pendenza del giudizio di appello.

Si sostiene inoltre che la decisione qui impugnata avrebbe violato il giudicato esterno formatosi sulla statuizione contenuta nella sentenza di separazione 942/2024, emessa dal Tribunale di Potenza, che, in relazione alla questione della casa coniugale, aveva disposto il non luogo a provvedere rinviando alle regole del diritto comune in ordine sia all'assegnazione della casa coniugale che ai relativi arredi.

Con un secondo motivo si deduce l'illegittimità della sentenza in relazione all'art. 360, comma 1, n. 4 c.p.c. - travisamento della prova per avere il



Tribunale supposto un fatto decisivo (la questione dell'assegnazione della casa coniugale e dei relativi arredi) la cui verità era incontrastabilmente esclusa.

Si osserva che la decisione resa nell'ambito del giudizio della separazione si era pronunciata sulla questione della casa coniugale e dei relativi arredi rinviando alle regole di diritto comune facendo venir meno il titolo in forza del quale l'attore ha promosso il giudizio.

Con un terzo motivo si lamenta in via subordinata la violazione e/o falsa applicazione dell' art. 1362 c.c. in relazione all'art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c. per avere il Giudice d'appello erroneamente interpretato la sentenza di separazione in relazione alla assegnazione degli arredi e suppellettili (e della casa) attribuendole un significato errato e palesemente contrario ai criteri ermeneutici di cui all'art. 1362 c.c. e in particolare al criterio di interpretazione letterale, violando o comunque applicando falsamente l'art. 1362 c.c.

Con un quarto motivo si censura la decisione sotto il profilo della illegittimità e nullità della sentenza in relazione all'art. 360, comma 1, n. 4 c.p.c. - travisamento della prova per avere il Tribunale attribuito valenza probatoria al verbale di consegna pur in presenza di una specifica contestazione contenuta nella comparsa di risposta.

Con il quinto motivo si denuncia la violazione dell'art. 112 c.p.c in relazione all'art. 360, comma 1 n. 4 c.p.c. - nullità della sentenza per omessa pronuncia sulla eccezione di inammissibilità dell'appello e per violazione o falsa applicazione degli artt. 342 c.p.c e 111 costituzione, in relazione all'art. 360, comma 1 n. 4 c.p.c. per avere il Tribunale omesso di pronunciarsi sull'eccezione preliminare di inammissibilità del gravame principale proposto dal sig. [REDACTED]



Con il sesto motivo si deduce la nullità della sentenza per omessa pronuncia in relazione all'appello incidentale - la violazione dell'art. 112 c.p.c., in relazione all'art. art. 360 comma 1, n. 4 del c.p.c.

2. - Il primo e il terzo motivo sono fondati con l'assorbimento dei restanti.

3. - Va preliminarmente respinta l'eccezione di inammissibilità del ricorso formulata dal controricorrente in relazione alla mancata impugnativa di una delle due rationes decidendi su cui si sarebbe fondata la decisione che non era stata attinta da alcuno dei motivi di cassazione.

In particolare, sostiene che il passaggio con cui il Tribunale aveva rilevato per effetto dell'ordinanza presidenziale emessa ai sensi dell'art 708 c.p.c. il sorgere in capo all'appellata di una obbligazione di fonte giudiziale in forza della quale la [REDACTED] era divenuta debitrice dell'obbligo restitutorio della casa, degli arredi e delle suppellettili, non sarebbe stata contestata con il presente ricorso.

Invero la ricorrente attraverso le censure veicolate in specie con il primo motivo, mira a contrastare l'esistenza di un titolo giuridico idoneo a fondare l'azione risarcitoria promossa dal marito e quindi a scardinare tutto l'impianto motivazionale su cui si è basata la decisione qui impugnata.

4. - Ciò posto, occorre muovere lo scrutinio dalla considerazione che [REDACTED] - [REDACTED] ha posto a base della sua domanda risarcitoria l'ordinanza resa ai sensi dell'art 708 c.p.c. nell'ambito del giudizio di separazione, con la quale, in via provvisoria, erano stati assegnati al medesimo sia la casa coniugale che i relativi arredi.

Con tale ordinanza, adottata dal Giudice delegato alle funzioni presidenziali, è stato disposto che "la casa familiare, che si precisa essere sita in [REDACTED], con i relativi arredi e suppellettili,



ad eccezione degli effetti personali del coniuge, che saranno ritirati dal coniuge entro trenta giorni dalla comunicazione della ordinanza viene assegnata in uso esclusivo al [REDACTED]

Tale provvedimento, on forza del quale è stato promosso il giudizio risarcitorio, è venuto definitivamente meno per effetto della decisione del Tribunale di Potenza n. 942/2024 pubbl. il 4/06/2024 e notificata il 25.09.2024 con cui è stata pronunciata la separazione che ha espressamente dichiarato il non luogo a provvedere in ordine alla casa coniugale e ai relativi arredi precisando che, sul punto, troveranno applicazione le regole del diritto comune.

“Il resistente” – si legge nella sentenza di separazione – “ha continuato a domandare per tutto l’arco del processo, e ciò ha fatto anche in sede di precisazione delle conclusioni, l’assegnazione in suo favore dell’immobile, di cui è proprietario esclusivo, adibito a casa coniugale. Questo Collegio ritiene che debba essere dichiarato il non luogo a provvedere sull’assegnazione della casa coniugale, la quale seguirà le regole di diritto comune in base alla titolarità (in proprietà o in godimento). Invero, l’istituto dell’assegnazione della casa coniugale è stato concepito dal legislatore per garantire ai figli di continuare a vivere nell’ambiente ove sono cresciuti. Nel caso di specie la funzione dell’istituto è venuta a mancare, atteso che la ricorrente, da sempre genitrice collocataria-convivente con i figli, ha rinvenuto altra situazione abitativa per sé e per i minori [REDACTED] e [REDACTED] a ragione di ciò avanzando domanda per ottenere una contribuzione economica dal resistente al pagamento del canone di locazione”.

In altri termini, come si evince dalla decisione emessa nell’ambito del giudizio di separazione, il non luogo a provvedere sulla domanda di



assegnazione della casa coniugale non riflette la considerazione di un mutamento delle circostanze, ma è l'effetto della definitiva presa d'atto, da parte del Tribunale della separazione, che la madre, da sempre genitrice collocataria convivente con i figli, ha rinvenuto altra situazione abitativa per sé e per i figli.

Ne deriva che il marito, che non è mai stato collocatario dei figli minori, non può vantare un risarcimento del danno collegato al mancato uso dei beni che arredavano la casa familiare, avendo la sentenza di separazione, passata in giudicato, riconosciuto che nella specie la funzione dell'istituto dell'assegnazione della casa familiare è mancata sin dall'origine.

Per questo la sentenza di separazione ha pronunciato il non luogo a provvedere in ordine alla casa coniugale e ai relativi arredi, precisando che, al riguardo, troveranno applicazione le regole del diritto comune.

Con questa statuizione, tale pronuncia - che era già divenuta definitiva nella fase di appello ancora prima del deposito della decisione qui impugnata (essendo stata notificata il 25.09.2024 da parte dell'avv. [REDACTED] a mezzo pec come risulta dal doc. 12) essendo passata in giudicato il 26.10.2024 (doc. 4) - ha comunque sostituito il provvedimento preso nella fase presidenziale.

L'assegnazione, cioè, non è divenuta definitiva in favore del [REDACTED]. La formula "non luogo a provvedere", accompagnata dalla precisazione che l'assegnazione della casa coniugale "seguirà" (si noti il tempo futuro) "le regole di diritto comune in base alla titolarità (in proprietà o in godimento)", perché "la funzione dell'istituto è venuta a mancare", sta a significare - non che la questione dell'assegnazione è già definita in favore del marito - ma che il giudice, preso atto del venir meno dei presupposti dell'istituto (ovvero la tutela dell'habitat dei figli, trasferitisi altrove con la



madre), ha restituito la questione della proprietà o del godimento al diritto comune, spogliandola della sua specificità familiare.

Tutto ciò sta a significare che la conseguente domanda risarcitoria non trova più fondamento sull'azionato provvedimento provvisorio emesso ai sensi dell'art 708 c.p.c. che è stato caducato per effetto della pronuncia definitiva della separazione, ma può trovarlo solo sulle regole proprietarie o di godimento del diritto comune.

Giova sul punto richiamare il costante orientamento secondo cui la casa familiare può essere assegnata soltanto se ed in quanto sia diretta a conservare l'habitat domestico del figlio minorenni o maggiorenne ma non ancora economicamente autosufficiente (Cass. 12249 del 2025). In termini, questa Corte ha precisato che la casa familiare deve essere assegnata tenendo prioritariamente conto dell'interesse dei figli minorenni e dei figli maggiorenni non autosufficienti a permanere nell'ambiente domestico in cui sono cresciuti, per garantire il mantenimento delle loro consuetudini di vita e delle relazioni sociali che in tale ambiente si sono radicate, sicché è estranea a tale decisione ogni valutazione relativa alla ponderazione tra interessi di natura solo economica dei coniugi o dei figli, ove in tali valutazioni non entrino in gioco le esigenze della prole di rimanere nel quotidiano ambiente domestico.

La casa familiare, non essendo stata assegnata con la sentenza di separazione, resta regolata dal titolo di proprietà o da eventuali diritti reali o di godimento sulla stessa, e non dal provvedimento del giudice dei provvedimenti provvisori, che può incidere sui diritti dominicali solo in quanto vi sia un interesse del figlio minore o maggiorenne non economicamente autosufficiente.



Risulta perciò errata la statuizione contenuta nella sentenza impugnata, la quale, ha illogicamente individuato una "ratio motivazionale" della sentenza n. n. 942/2024 in palese contrasto col chiaro tenore letterale del titolo che, esplicitamente, dichiara *"il non luogo a provvedere sull'assegnazione della casa coniugale, la quale seguirà le regole di diritto comune in base alla titolarità (in proprietà o in godimento)"*.

L'accoglimento del primo e del terzo motivo porta a ritenere la mancanza della azionata ragione risarcitoria. La richiesta azionata infatti è stata correlata ad un titolo asseritamente vantato sui beni costituenti la casa coniugale. Ma l'assegnatario avrebbe potuto far valere un diritto di uso di detti beni mobili, costituenti parte dell'arredamento della casa familiare, se fosse stato affidatario e collocatario dei figli minori.

Invece non lo è mai stato.

Alla stregua delle considerazioni, il primo e il terzo motivo devono essere accolti, con assorbimento dei restanti, la decisione va cassata e decisa nel merito ex art 384 c.p.c., non essendo necessari ulteriori accertamenti, con il rigetto della domanda risarcitoria.

Le spese di merito e quelle della presente fase, liquidate come da dispositivo, seguono la soccombenza.

P.Q.M.

La Corte accoglie il primo e il terzo motivo di ricorso, assorbiti i restanti, cassa la decisione impugnata e decidendo nel merito rigetta la domanda di risarcimento danni proposta da [REDACTED]

Pone a carico di [REDACTED] le spese sostenute da [REDACTED] che liquida in euro 1.000 per compensi e 100 per spese, oltre IVA e CAP ed accessori di legge per ciascuno dei due gradi di merito, ed in euro



1.300 per compensi e 200 per spese per il giudizio di cassazione, oltre IVA e CAP e rimborso forfettario nella misura del 15 per cento.

In caso di diffusione del presente provvedimento si omettano le generalità e gli altri elementi identificativi a norma dell'art. 52, comma 2, D.Lgs. 196/2003.

Così deciso in Roma 6.05.2026

Il Presidente
(Alberto Giusti)

